

Le Sezioni Unite rigettano la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di minori nati all'estero attraverso maternità surrogata

di MATILDE DE ANGELIS

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di due minori nati all'estero attraverso maternità surrogata, proposta da una coppia omosessuale di cittadini italiani, sposati in Canada, ribadendo che il legame di filiazione non può essere riconosciuto nei confronti del soggetto che non ha un rapporto genetico con il bambino. Secondo gli Ermellini, sebbene si debba tutelare la libertà di autodeterminazione nelle scelte procreative, la maternità surrogata rappresenta il limite oltre il quale cessa di agire il principio di autoresponsabilità e prevale il *favor veritatis*.

Ciò, tuttavia, non implica che l'accertamento del legame biologico e genetico sia un valore assoluto. Come più volte sottolineato dalla CEDU, infatti, è in gioco un aspetto essenziale dell'identità del minore al quale deve essere garantita la possibilità di condurre una vita il più possibile simile a quella delle altre famiglie, soprattutto nel caso in cui nello Stato di nascita il nucleo familiare risulti essere stato legalmente riconosciuto.

Si rende in tali ipotesi necessaria un'armonizzazione tra i diversi istituti che garantisca una continuità di tutela alla famiglia formatasi. Soprattutto nel diritto di famiglia, l'armonizzazione non equivale, però, ad una piena uniformazione e il legislatore è libero di determinare le modalità più consone che permettano di tenere in considerazione, da un lato, il diritto vivente e, dall'altro, i principi di ordine pubblico.

Nel caso di specie, le Sezioni Unite evidenziano come il modello di genitorialità italiano debba confrontarsi con il divieto di maternità surrogata sancito dall'art. 12, comma 6, l. n. 40/2004, elevato dalla giurisprudenza a principio di ordine pubblico.

Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell'ordinamento.

Vigendo nell'ordinamento italiano un espresso divieto di gestazione per conto altrui e considerato che la differenza di sesso è ritenuta presupposto indefettibile per il riconoscimento del legame di filiazione,

poiché assume rilevanza – ai fini della responsabilità genitoriale – la discendenza biologica, la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita nei confronti del genitore “di intenzione” è da rigettarsi. Ciò, tuttavia, non implica che non si possa far ricorso ad altri istituti del diritto, tra i quali l’adozione in casi particolari, per conferire rilevanza al rapporto genitoriale.

In conclusione, se il riconoscimento diretto del rapporto di filiazione nei confronti di un componente di una coppia *same-sex* non geneticamente legato al minore non appare giustificabile nell’ottica dei dettati legislativi che regolano la materia, la Suprema Corte ravvisa adeguati strumenti di tutela in altri istituti di diritto interno e, specificatamente, nell’adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983*.